



Il Sindaco della Città di Piazza Armerina

## **ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 22.03.2020**

**Oggetto:** Emergenza Coronavirus-COVID19. Specificazioni relative all'ordinanza sindacale n. 18/2020

### **IL SINDACO**

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 18 del 20.03.2020;

RICHIAMATI di DPCM dell'8, 9 e 11 marzo 2020;

RICHIAMATE le ordinanze del Presidente della regione Siciliana n. 5 del 13.03.2020 e n. 6 del 19.03.2020;

RITENUTO dover meglio specificare alcuni aspetti relativi a obblighi e divieti contenuti nella suddetta ordinanza:

VISTO l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che recita: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

### **ORDINA**

Per i motivi citati nella premessa, sono consentite, in deroga a quanto disposto con l'ordinanza sindacale n. 18 del 20.03.2020, le seguenti attività alle condizioni appresso indicate.

1. Rivenditori di bombole di gas per cucina e riscaldamento e altri combustibili: possono effettuare solo servizio a domicilio.
2. Rivenditori di articoli per telefonia ed elettronica: contatto con il pubblico solo dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Attività interne di riparazione o assemblaggio: solo a porte chiuse. Possono procedere alla riparazione e alla vendita esclusivamente dei seguenti prodotti, previa acquisizione di copia di autocertificazione del cliente/acquirente, da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo. I prodotti commercializzabili sono:
  - Acquisto/riparazione di apparecchiature elettroniche per smart working;
  - Acquisto/riparazione di apparecchiature elettroniche per didattica a distanza;
  - Acquisto/riparazione di attrezzature informatiche e servizi destinati alle attività di pubblica utilità o attività commerciali autorizzate all'apertura;
3. Rivenditori di prodotti e mangimi per animali: possono operare esclusivamente dalle ore 8, alle 13,00.
4. Le parafarmacie non hanno obbligo di chiusura.
5. A partire dal 23.03.2020, è vietata la consegna a domicilio di generi alimentari, anche già cotti, e prodotti di tavola calda.
6. Gli addetti ai distributori di carburante hanno l'obbligo di indossare guanti per effettuare il rifornimento dei veicoli, e dovranno procedere alla disinfezione delle pistole erogatrici.
7. Gli ottici possono operare, unicamente per comprovate necessità mediche, solo su

appuntamento telefonico.

8. Le suddette attività, inoltre, hanno l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni previste dalle norme richiamate in narrativa.

Si specifica che, per rivenditori di generi alimentari, si intendono tutte le attività che effettuano, previa autorizzazione di legge, commercializzazione di alimenti e bevande di prima necessità, senza distinzione di tipologia, e pertanto ricomprende anche panifici, macellerie, rivendite di ortofrutta, pescherie, ecc. I distributori automatici H24 di prodotti alimentari confezionati, poiché potenziale veicolo di contagio, dovranno essere disattivati a cura dei proprietari e/o gestori.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del C.P., salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Si dà mandato a tutte le forze di polizia di far rispettare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

*Avv. Antonino Cammarata*

Sindaco della Città di Piazza Armerina

*Firma autografa omessa ex art. 3 del D.Lgs. 39/1993*